

ASSIBROKER^{S.p.A.}
CONSULTING
GESTIONI ASSICURATIVE



***CAPITOLATO D'ONERI
RISCHIO***

ALL RISKS ELETTRONICA

A.S. 2015 - 2016

PIAZZA GARIBALDI, N° 6 - 43013 LANGHIRANO (PR)

Tel. 0521/358671 Fax 0521/1852715

e-mail: rosagraiani@assibrokerpr.it - langhirano@assibrokerpr.it

SOMMARIO

CONTRAENTE

Istituto Comprensivo Jacopo Sanvitale -Fra Salimbene
Piazzale Santafiora, n°9 -43121 Parma

C.F. 80010930347

UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DEI FABBRICATI NELLA DISPONIBILITA' DEL
CONTRAENTE

<i>DEFINIZIONI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>DEFINIZIONI SPECIFICHE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>DESCRIZIONE RISCHIO – SOMME DA ASSICURARE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>PATTUZIONI CONTRATTUALI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>EVENTI SPECIALI</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>GESTIONE SINISTRO</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>FRANCHIGIE , SCOPERTI , LIMITI D'INDENNIZZO</i>	<i>Pag. 20</i>

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente:	Istituto Scolastico
Società:	L'impresa assicuratrice
Broker:	Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè Assibroker Consulting s.r.l. – nella persona del broker Rosa Graiani
Premio:	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte prestabilita di danno liquidabile ai termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione Elettronica

Attrezzature elettroniche	Hardware per elaborazione dati Apparecchiature di audio-fono-video riproduzione. Impianti autointrusione Altre apparecchiature elettroniche in genere, d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori d'ingresso/uscita dei dipendenti, unità fissa di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto. I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti di apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo, nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, apparecchi radio, ecc.. I supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Sistema di elaborazione dati:	Per sistema di elaborazione dati s'intende: <ul style="list-style-type: none">- C.E.D: Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dei medesimi, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità (software di base e software applicativo), nonché le apparecchiature terminali collegate o non con essi . Sono compresi altresì tutti gli archivi di dati ovunque situati con i relativi supporti di memorizzazione delle informazioni: dischi e nastri magnetici, schede e quant'altro utilizzato a tal fine;- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;- impianti di segnalazione, allarme, controllo, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi ed altri simili per destinazione o uso.
Supporto di dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
Dati:	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Programmi in licenza d'uso:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) specificati nel contratto stesso.
Archivi:	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e cioè l'insieme di quanto esposto in "Dati" e "Programmi".
Programmi:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

**Contratto di assistenza
tecnica per l'hardware:**

Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione , per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.

**Contratto di
manutenzione per
il software:**

Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi realises e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Si assicurano:

- 1) Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezioni dati, personal computer, comprensivi di video e stampanti, modem, scanner, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'assicurato.
Per l'identificazione dei beni assicurati oggetto della presente garanzia, farà fede il Libro dei Cespiti dell'Istituto e/o inventario.
- 2) I costi e le spese per la ricerca del danno, ricostituzione dati e programmi perduti o alterati, ivi compresi:
 - maggiori costi per la prosecuzione dell'attività quali ad esempio: uso d'impianto o apparecchi sostitutivi, servizio di terzi, ecc.
 - aumenti dei costi di esercizio conseguenti alla prosecuzione dell'attività quale ad esempio: diversa organizzazione o applicazione di metodi lavorativi alternativi, ecc.

PARTITE E SOMME DA ASSICURARE

- | | |
|--|---------|
| 1) Apparecchiature elettroniche | € _____ |
| 2) Supporti di dati - ricostituzione archivi | € _____ |
| 3) Maggiori costi | € _____ |

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 del 15/09/2015 ed efficacia fino alle ore 24 del 15/09/2016

ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di durata annuale sarà rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell'Assicurato.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le Condizioni Generali di Assicurazione e più precisamente le “**Norme che regolano l’assicurazione in generale**” sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni:

1. Buona fede
2. Informazione sinistri
3. Forma delle comunicazioni del contraente alla Società
4. Interpretazione della polizza
5. Rinuncia al diritto di surroga
6. Dolo e Colpa grave
- 7) Coassicurazione e delega
- 8) Clausola broker

ART. 1 BUONA FEDE

L’eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

ART. 2 INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza precisata in gara.

ART. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

ART. 5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato nonché nei confronti di Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.

ART. 6 DOLO E COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:

dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera in genere, persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, sorveglianti, custodi, incaricati della sorveglianza in genere e/o persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

ART. 7 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche _____ in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 8 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA SEZIONE III

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- a) La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- b) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscono gli archivi mentre gli archivi stessi:
 - 1) si trovano nel luogo indicato in polizza;
 - 2) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto da o per il luogo indicato in polizza) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto a) che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
- c) La Società si obbliga a risarcire i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il Periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni previste per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART.3 IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Impianti ed apparecchi ad impiego mobile.

ART.4 SUPPORTI DI DATI - RICOSTITUZIONE ARCHIVI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, dei danni materiali e diretti causati a nastri, a dischi magnetici o ad altri supporti di dati.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione degli archivi ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Supporti di dati – ricostituzione archivi.

ART.5 MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco.

La Società sarà tenuta a corrispondere un indennizzo giornaliero massimo di € 500,00; detta garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata di 50 giorni.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Maggiori Costi.

ART.5 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per demolire, stoccare, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Spese di demolizione e sgombero.

ART. 6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.8 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, che colpisca beni sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno fermo quant'altro previsto dalla presente polizza a ciascun avente diritto.

ART.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistessero o venissero in seguito stipulate altre polizze, direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge, art. 1910 C.C. Si esonera il contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società da polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza

ART. 10 VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Contenuto", è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso.

Resta peraltro convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, un importo superiore al doppio del relativo valore commerciale, allo stato d'uso in cui tale ente si trovava al momento del sinistro.

ART.1 ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Onorari dei periti/consulenti.

ART. 2 BENI TRASPORTATI E/O PRESSO TERZI

La Società si obbliga a indennizzare danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, che vengano trasportate (con qualsiasi mezzo) o si trovino per motivi didattici fuori dai locali scolastici, con l'estensione contro furti e/o scippi subiti a bordo di autoveicoli.

ART.3 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La società in caso di sinistro risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

ART.4 MODIFICHE DEL RISCHIO

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli enti assicurati, si intende a priori compreso nell'assicurazione senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

ART.5 SINISTRI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

ART.6 DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

ART.7 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

ART.8 ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che alcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento di rischio, fermo quant'altro disposto.

ART.9 INCLUSIONI E/O SOSTITUZIONI

L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito dei capitali assicurati, di sostituire parti o interi impianti (purché dello stesso tipo) senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione di ogni Partita assicurata.

Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi macchinari od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata comunicazione.

Per tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

ART.10 PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni indennizzabili, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.

ART.11 DANNI INDIRETTI FORFETARI

Relativamente alla somma assicurata alla partita 1, la Società liquida, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza un ulteriore 20% forfetario sul sinistro a favore dell'Assicurato, a titolo di indennizzo di danni e spese causate indirettamente dal sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Danni indiretti forfetari.

ART.12 DEROGA AL SINGOLO RISCHIO

Sono considerati come costituenti un unico rischio i beni assicurati in polizza, anche nelle sedi distaccate dell'Istituto in città o in provincia.

ART.13 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verificano per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

ART.14 DEROGA DENUNCIA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistro, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto.

ART.15 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

- 1) Eventi atmosferici
- 2) Eventi socio-politici
- 3) Danni da acqua
- 4) Fumo, gas e vapori
- 5) Urto veicoli
- 6) Bang sonico
- 7) Oggetti orbitanti e corpi celesti
- 8) Fenomeno elettrico

ART.1 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria ed altre simili manifestazioni atmosferiche;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli enti di cui sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi atmosferici.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- cedimento o franamento del terreno;

ART.2 EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, e garanzie tutte previste in polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (anche a mezzo di ordigni esplosivi), dipendenti o no dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Eventi socio-politici.

la Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare o di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo o dell'atomo o di radiazioni, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato;
- d) di inondazioni o frane;
- e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

ART.3 DANNI DA ACQUA

L'assicurazione copre i danni causati agli enti garantiti da:

- a) fuoriuscita dell'acqua proveniente dalle condutture d'acqua installate nell'interno dello stabile, quali condutture d'adduzione e di scarico, installazioni di servizio, impianti di condizionamento o tecnologici e loro serbatoi nonché altre installazioni idrauliche collegate a condotte d'acqua, senza far differenza se queste dispersioni d'acqua provengano da rotture, atti vandalici, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo (questa a condizione che siano svuotate le tubazioni e il fabbricato sia normalmente riscaldato durante il periodo invernale), negligenza o malevolenza di altre persone;
- b) acqua piovana, o proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato stesso in conseguenza di rottura, ingorgo, traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Danni da acqua.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da acqua penetrata attraverso abbaini, lucernari e finestre aperti o attraverso aperture praticate nel tetto in dipendenza di lavori di trasformazione o riparazione.

ART.4 FUMO GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

ART.5 URTO VEICOLI

Sono compresi i danni causati dall'urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato né a suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'assicurato o di terzi.

ART.6 BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da bang sonico determinato dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono.

ART.7 OGGETTI ORBITANTI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

ART.8 FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi, e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti ove previsti, stabiliti nell'apposita "scheda Franchigie-Scoperti- Limiti di indennizzo" alla voce Fenomeno elettrico

- 1) Obbligo in caso di sinistro
- 2) Esagerazione dolosa del danno
- 3) Procedura per la valutazione del danno
- 4) Mandato dei periti
- 5) Determinazione del danno
- 6) Conservazione tracce e residui del sinistro
- 7) Limite massimo dell'indennizzo
- 8) Pagamento dell'indennizzo

ART.1 OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
 - b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, fino a liquidazione del danno senza aver, per questo, diritto ad indennizzo;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi dieci giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

ART.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5 della presente Sezione.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 lettera b) della presente Sezione i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni:

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nei casi di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A 1 defalcato dell'importo come ad A 2, a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 11 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A 1.

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
- L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B 1 defalcato dell'importo stimato come a B 2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie previste nella scheda di adesione.

ART.6 CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; resta sempre l'obbligo alla conservazione delle tracce e dei residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

ART.7 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dell'eventuale franchigia e/o scoperto.

ART.8 PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento,oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado,per qualunque motivo,di dare validamente quietanza,a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Garanzie	Franchigie/Scoperti per sinistro	Limiti di indennizzo
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Art.3 Sezione III	10% col minimo di € 100,00	Somma assicurata alla Partita 1
Supporti dati – ricostituzione Archivi Art. 4 Sezione III	10%, col minimo di € 100,00	Somma assicurata alla Partita 2
Maggiori costi Art. 5 Sezione III	€ 500,00	Somma assicurata alla Partita 3
Fenomeno elettrico Art. 8 Sezione V	€ 100,00	€ 30.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e anno
Eventi atmosferici Art. 1 Sezione V	€ 200,00	70% della somma assicurata
Eventi socio – politici Art. 2 Sezione V	€ 200,00	70% della somma assicurata
Danni da acqua Art. 3 Sezione V	€ 150,00	70% della somma assicurata
Spese di demolizione e sgombero Art. 5 Sezione III	-	€ 5.000,00 per sinistro
Danni indiretti e forfetari Art. 11 Sezione IV	€ 500,00	20% della somma assicurata - Partita 1
Onerari Periti/Consulenti Art. 1 Sezione IV	-	5% dell'indennizzo, col massimo di € 3.000,00

